

Reg. il 22.08.2022 al n. 1853/2
 456 T bollo €
 109 T ver. €
 €
 109 T loc. €
 731 T int. €
 104 T Ter. €
 649 T Tras. €
 737 Cat. €
 Totale €

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

A.B.E.O.

ASSOCIAZIONE BAMBINO EMOPATICO ED ONCOLOGICO

Art. 1 – Denominazione, sede e durata dell'Associazione.

1. È costituito l'Ente del Terzo Settore in forma di Organizzazione di Volontariato denominato "ABEO – ASSOCIAZIONE BAMBINO EMOPATICO ONCOLOGICO - ODV". L'attività dell'Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal D.Lgs. 117/2017
2. L'Associazione ha sede in Mantova (Prov. MN), via Albertoni, n. 1. Il trasferimento della sede non necessita dei quorum assembleari deliberativi e costitutivi richiesti per le modifiche di statuto e, se il trasferimento avviene nel territorio del Comune di Mantova, può essere deliberato dallo stesso Consiglio Direttivo.
3. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Oggetto e scopo dell'Associazione.

1. L'organizzazione persegue finalità solidaristiche tese a migliorare quanto più possibile la qualità e le aspettative di vita di tutti i bambini ospedalizzati.
2. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l'attività di interesse generale rappresentate da:
 - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - interventi e prestazioni sanitarie;
 - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017;
3. In particolare l'Associazione si propone:
 - di migliorare quanto più possibile le condizioni di degenza di tutti i bambini ospedalizzati negli Ospedali della Provincia
 - di promuovere tutte le iniziative possibili a favore del bambino emopatico ed oncologico e sotto il profilo della prevenzione, della diagnosi precoce, del trattamento ottimale, della riabilitazione e della socializzazione, intesa, quest'ultima, come inserimento in una vita normale senza limiti d'età.
 - di promuovere tra la cittadinanza il valore sociale della donazione di cellule staminali da sangue midollare e da cordone ombelicale



IL FUNDACION
 [Signature]

- di assistere e supportare, anche con interventi domiciliari, i bambini affetti da malattie rare, gravi e/o complesse, con disabilità e le loro famiglie
 - organizzare un servizio di trasporto protetto gratuito al fine di garantire alle famiglie che versano in stato di indigenza o fragilità di accedere ai servizi di supporto di Abeo
4. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
5. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.
6. In attuazione dello statuto l'Associazione può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'Assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell'attività degli aderenti, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'Associazione, lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con eventuali dipendenti, e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti.

Art. 3 – Aderenti all'Associazione.

1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e si impegnano a realizzarle, nel rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti attuativi.
2. L'ammissione a socio ordinario è perfezionata con il pagamento della quota sociale annua. All'atto dell'adesione il socio accetta senza riserve le disposizioni dello statuto, le disposizioni dei regolamenti attuativi e i deliberati dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. L'adesione all'associazione non può avere carattere temporaneo.
3. Il Consiglio Direttivo può nominare Soci Onorari i potenziali donatori di cellule staminali le persone che contribuiscono con apporti scientifici e culturali, o mediante donazioni di particolare rilevanza, all'attuazione degli scopi associativi. Lo status di Socio Onorario deve essere considerato alla stregua di un riconoscimento che l'Associazione accorda a persone meritevoli non assimilabile all'adesione. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione, tuttavia, ha facoltà di invitare tutti o alcuni dei soci onorari alle riunioni di Assemblea senza diritto di voto ma con facoltà di intervento.
4. Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
5. L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, senza alcuna limitazione in riferimento alle condizioni economiche né discriminazione di qualsiasi natura, non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.
6. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione mo-

tivata che deve essere trasmessa all'interessato.

7. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

8. Viene esclusa la temporaneità del vincolo associativo.

9. Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Art. 4 – Diritti e doveri degli aderenti.

1. Tutti i soci ordinari godono degli stessi diritti e sono tenuti al rispetto dei medesimi doveri.

2. Tutti i soci ordinari hanno il dovere di collaborare per il conseguimento dello scopo sociale e di tenere un comportamento che non crei danni all'associazione.

3. Ogni socio, tranne chi nominato socio onorario, ha il dovere di pagare la quota associativa, qualora deliberata dall'Assemblea; la quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile e non può esserne richiesta la restituzione in caso di esclusione o recesso del socio dall'associazione.

4. Ogni socio ha il diritto di essere informato e di partecipare all'attività sociale di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali previa richiesta scritta, trasmessa anche mediante mail, indirizzata al Segretario il quale dovrà provvedere entro e non oltre 10 giorni dal sul ricevimento.

5. Tutti i soci ordinari, purché in regola col versamento della quota sociale annuale, godono del diritto di votare in assemblea e di candidarsi per le cariche sociali.

6. Gli aderenti non possono intrattenere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né altro rapporto dal contenuto o con effetti patrimoniali con l'associazione.

7. Gli aderenti possono essere rimborsati, nei limiti e con le modalità preventivamente fissate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea, delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività, purché documentate.

8. Il socio può, in qualsiasi momento, recedere dall'associazione, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione del recedente.

Art. 5 – Esclusione del Socio.

1. Chiunque aderisce all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.

2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all'interessato. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio.

3. Il mancato pagamento della quota associativa, nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo, comporta automatica decadenza dalla qualità di socio.

Art. 6 – Organi dell'Associazione.

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei soci
 - il Consiglio direttivo
 - Il Comitato Esecutivo
 - il Presidente
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti, qualora eletto dall'Assemblea.
2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.
3. Il Consiglio Direttivo può, qualora opportuno, attivare delle sedi operative, senza autonomia giuridica, per sostenere l'azione associativa sul territorio. Le sedi operative dovranno, con le modalità indicate nel regolamento associativo, eleggere un rappresentante che parteciperà alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 7 – L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci che risultano in regola con il pagamento della quota sociale annuale. I soci che non hanno provveduto, nei termini deliberati dagli organi sociali, al pagamento della quota sociale possono partecipare all'Assemblea previo pagamento della quota sociale all'atto della registrazione della presenza prima dell'inizio dei lavori. Sono legittimati ad esprimere il proprio voto in Assemblea tutti i soci e in regola con il pagamento della quota associativa, se deliberata. Eventuali soci minorenni potranno esercitare il proprio diritto di voto mediante uno dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale sugli stessi.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-presidente.
3. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno. per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, o qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli aderenti.
4. L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta spedita ai singoli soci o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti trattati.
5. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale, se deliberate.
6. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun aderente può presentare un massimo di due deleghe scritte.
7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art 8 – L'Assemblea ordinaria.

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti.

2. L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
- nomina e revoca, qualora lo ritenga opportuno, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti eleggendoli tra i soci
- elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute e approva la relazione sull'attività associativa svolta e il bilancio consuntivo proposto dal Consiglio Direttivo
- discute e approva i programmi di attività e il bilancio preventivo proposto dal Consiglio Direttivo
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo al ricorrente la più ampia garanzia di contraddittorio;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio
- approva eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissa l'ammontare del contributo associativo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art 9 – L'Assemblea straordinaria.

1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.

2. L'Assemblea straordinaria:

- modifica lo statuto dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti
- delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

Art. 10 – Consiglio Direttivo.

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, oltre ai rappresentanti espressi dalle sezioni operative territoriali, da un minimo di cinque ad un massimo di quindici componenti eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli aderenti, per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti. I consiglieri svolgono il loro mandato gratuitamente salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico assunto.

2. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizio-

ne, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione e il Vice-Presidente ed il Segretario e, qualora venga ritenuto opportuno, altri tre membri proposti dal Presidente che andranno a formare il Comitato Esecutivo. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

4. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi.

5. Il Comitato Direttivo ha i seguenti compiti:

- discute ed approva la bozza della relazione sull'attività svolta e del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria
- discute ed approva la bozza del programma di attività dell'Associazione e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria
- discute ed approva la bozza del programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria
- assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'Associazione
- deliberare, secondo quanto dispone l'art 5 del presente statuto, l'esclusione del socio
- delibera, su proposta del Comitato Esecutivo, la creazione delle sedi territoriali distrettuali
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

6. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in assemblea. Nel caso non vi siano candidati a ricoprire la carica di consigliere, il Consiglio Direttivo deve convocare l'Assemblea perché provveda ad eleggere un sostituto. La nomina del nuovo consigliere deve essere obbligatoriamente ratificata nella prima Assemblea successiva.

7. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve senza indugio convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 11 – Il Comitato Esecutivo

1. Il Comitato Esecutivo è composto necessariamente dal Presidente dell'Associazione, dal Vicepresidente, dal Segretario e, qualora venga ritenuto opportuno, da tre componenti del Consiglio Direttivo eletti dallo stesso Consiglio su proposta del Presidente.

2. Compiti del Comitato Esecutivo sono:

- predisporre la bozza della relazione sull'attività svolta e del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo
- predisporre la bozza del programma di attività dell'Associazione e del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo
- predisporre la bozza del programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute

- nel programma generale approvato dal Consiglio Direttivo, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa
- organizzare l'attività associativa secondo le direttive approvate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea
 - ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza
 - proporre al Consiglio Direttivo la creazione di sedi operative distrettuali.
3. Il Comitato Esecutivo può ripartirsi compiti specifici al suo interno per l'espletamento delle attività associative.
4. Il Comitato Esecutivo dura in carica quanto il Consiglio Direttivo.

Art. 12 – Il Presidente

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria, il Comitato Esecutivo e lo stesso Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea Ordinaria. Il Presidente può essere rieletto e, comunque, non può ricoprire la carica per più di tre mandati.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
4. Il Presidente è responsabile dell'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Comitato Esecutivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'Attività compiuta.
5. Il Vice-Presidente dell'Associazione sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.
6. Il Segretario dell'Associazione coadiuva il Presidente e il Vicepresidente nell'amministrazione dell'Associazione, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, cura la tenuta dei libri sociali e ne assicura la libera visione ai soci.

Art. 13 – Il Collegio dei revisori dei Conti

1. L'Assemblea ordinaria, qualora lo ritenga opportuno, può nominare anche tra gli aderenti i componenti del Collegio dei revisori dei Conti, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell'Associazione, di verificare il bilancio per poi riferire in sede di approvazione.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'incarico di revisore è incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.

Art. 13bis – Organo di Controllo e Revisore Legale dei Conti

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 110.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

2. La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017

3. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello statuto patrimoniale: € 1.100.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità

Art 14 – Le sedi operative territoriali

1. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Comitato Esecutivo, può organizzare sedi operative distrettuali dell'Associazione.

2. Le sedi operative hanno la funzione di promuovere Abeo Mantova sul territorio e devono collaborare con il Comitato Esecutivo per la realizzazione delle attività programmate. Le sedi operative hanno autonomia organizzativa ma non autonomia di spesa.

3. Ogni sede operativa deve eleggere, all'interno dei soci residenti nel distretto di riferimento, un referente territoriale.

4. Il referente territoriale ha diritto di partecipare, con diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo

Art. 15 – Le risorse economiche dell'Associazione

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quota associativa, se prevista dall'Assemblea
- contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari
- contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività
- contributi di organismi internazionali
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali ai sensi delle leggi fiscali
- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell'Associazione
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.

2. L'importo della quota associativa, se deliberata dall'Assemblea ordinaria, è stabilito dal Consiglio Direttivo. L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art. 16 – Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 17 – Il Bilancio dell'Associazione

1. L'Esercizio dell'Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e un bilancio preventivo.
3. Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell'Associazione e i risultati della gestione, indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
4. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.
5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l'ammontare della quota sociale annua. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'attività dell'Associazione per l'anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.
6. I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli aderenti.
7. I bilanci sono approvati dall'Assemblea ordinaria, sentita la relazione e i pareri espressi dal Collegio dei Revisori, se eletto, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo.

Art. 18 – Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli aderenti dell'associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2018, e sono a tal fine iscritti in apposito registro di volta in volta aggiornato.
2. L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 19 – Convenzioni

1. L'Associazione può stipulare convenzioni con altri enti pubblici e soggetti giuridici. L'oggetto di tali convenzioni deve essere uniforme al programma di attività, di cui all'art 10, 4° comma, del presente statuto, approvato dall'Assemblea dei soci. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Art. 20 – Dipendenti e collaboratori

1. L'Associazione può assumere dipendenti e può giovare dell'opera di lavoratori autonomi, nei limiti previsti dall'art. 32 del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche, purché non soci dell'Associazione. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati. I rapporti tra l'Associazione ed i suoi dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo applicabile a ciascun rapporto.

Art. 21 – Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria regolarmente costituita con la presenza di $\frac{3}{4}$ degli aderenti sia in prima che in seconda convocazione. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, secondo le ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 22 – Legge applicabile

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia.